FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 gennaio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

2) RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

decidendo sui reclami riuniti proposti dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, accoglie parzialmente il reclamo n. 148/2017 e per l'intero il reclamo n. 206/2017 e, per l'effetto, dichiara la Società UC Albinoleffe Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo complessivo di € 479.555,00 (quattrocentosettantanovemilacinquecentocinquantacinque/00) oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D. Igs n. 231/2002 dalle domande al saldo.

Liquida le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente.

Spese del CTU a carico delle parti come liquidate.

Ordina restituirsi le tasse.

3) RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN SISTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 1 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABBATE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Santa Sabina e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

<u>4) RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ US ARBUS CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD GUSPINI TERRALBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 146 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.</u>

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società US Arbus Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD SASSO MARCONI 1924 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD BARCA RENO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LEPORE FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sasso Marconi 1924 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD GRIPPO DRS BENEVENTO CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 225 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BRUNO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Grippo DRS Benevento e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata certificazione della Commissione Premi, condanna la Società Delfino Pescara 1936 Srl a corrispondere alla Società ricorrente l'importo di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) a titolo di premio alla carriera ex art. 99bis NOIF per il calciatore Bruno Alessandro. Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Salvatore Priola, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

7) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDAX BOVALINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 151 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORABITO SANTORO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società URBS Reggina 1914 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi, limitatamente al premio di preparazione, confermando la penale.

Ordina restituirsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 107 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 105 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

10) RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LA VISTA GIORGIO, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

accertata la irregolarità del contraddittorio;

visto l'art. 36bis, comma 4 CGS;

annulla l'impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RUSSO NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

accertata la irregolarità del contraddittorio;

visto l'art. 36bis, comma 4 CGS;

annulla l'impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANE NICOLAS, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio;

visto l'art. 36bis, comma 4 CGS;

annulla l'impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Ordinanza.

Il Presidente DEL TFN Sez. Vertenze Economiche Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2018.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio